

Allegato Sub. B) alla Delibera n. del



PATTO DI SOLIDARIETÀ

AVVISO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE E VALENZANO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM SULLA BOLLETTA DELL'ACQUA IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA "COVID-19"

ART.1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

1. In attuazione della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito (ATO2) n._____ del _____ è stato pubblicato il presente avviso, rivolto alle attività ed imprese con sede legale e/o unità locale nei territori della Provincia di Vercelli, Provincia di Biella, nel Casalese e Valenzano, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria "COVID-19", cui si prevede di destinare una specifica misura di sostegno mediante la concessione di un contributo una tantum da portare in detrazione sulla prima bolletta utile dell'acqua.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare richiesta di erogazione del contributo le attività ricomprese nell'elenco allegato al presente avviso (Allegato 1) che, alla data di effettuazione della richiesta:
 - risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Biella-Vercelli o di Alessandria - per i territori casalesi e valenzani -, con sede legale e/o unità locale in uno dei Comuni appartenenti all'ATO2, con attività di impresa corrispondente ad uno dei codici ATECO indicati nell'allegato 1 al presente Patto;
 - abbiano sospeso la propria attività a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
 - si impegnino, qualora l'attività sia chiusa alla data di presentazione della domanda, alla riapertura della stessa alla scadenza delle sospensioni derivanti dai provvedimenti degli Organi competenti legati all'emergenza epidemiologica Covid-19.

2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore del servizio idrico integrato di competenza, per le eventuali verifiche e valutazioni.

3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si procederà alla revoca del contributo stesso e/o al suo recupero da parte del Gestore del servizio idrico di competenza.

ART. 3 – CONTRIBUTO UNA TANTUM

1. L'erogazione è concessa nella forma di un contributo una tantum, pari a **€ 100,00** per ciascuna attività richiedente.
2. Il presente bonus sarà erogato come detrazione in bolletta per le utenze dirette o con modalità da definirsi con il Gestore per le utenze indirette.
3. Il bonus in argomento sarà cumulabile con altri benefici a livello nazionale, regionale e/o comunale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19";
4. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dal Gestore del servizio idrico integrato per il territorio di competenza, attraverso il controllo e le direttive di questa Autorità d'Ambito;
5. La misura è concessa in modo automatico ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/1998, tenendo conto degli elementi dichiarati attraverso la modulistica allegata.
6. L'ATO2 anticiperà ai Gestori il 50% della somma corrispondente alle domande ricevute e procederà alla liquidazione del conguaglio sulla base della rendicontazione definitiva fornita dai Gestori.
7. L'ATO2 si riserva di poter ampliare l'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 1 in funzione della disponibilità di risorse destinate a tale scopo.
8. Sarà possibile presentare istanza di concessione del contributo esclusivamente via p.e.c. al Gestore di competenza nel periodo dal 20 luglio 2020 al 20 settembre 2020.
9. Il modulo di domanda, (Allegato 2 al presente avviso), compilato in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, con allegata copia di un documento d'Identità.
10. Non potranno essere accolte le domande:
 - a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
 - b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritte dal titolare/legale rappresentante.
11. A conclusione della fase istruttoria, il Gestore del s.i.i. comunica agli esclusi, a mezzo p.e.c., l'esclusione dai benefici del bonus di cui al presente avviso, indicandone i motivi. Sarà possibile procedere all'integrazione della domanda esclusivamente in caso di vizi di forma della stessa.
12. L'ATO2, anche successivamente all'erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.
13. Il Gestore e l'ATO2 provvederanno a dar corso agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ciascuno per la parte di propria competenza.
14. Le somme indebitamente percepite verranno restituite attraverso addebito sulla bolletta del servizio idrico integrato.

ART. 4 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO

1. Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e all’erogazione del bonus, a partire dall’apertura e fino al giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile inviare richieste di chiarimenti indirizzate al recapito di posta elettronica: (pec Gestore di competenza)
2. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento per il Gestore del s.i.i. è
3. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento per l’ATO2 è la Dott.ssa Monica Fiore, Istruttore Direttivo Servizio Amministrativo / Finanziario.

ART. 5 – INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il Gestore tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle relative finalità. Per il perseguimento delle predette finalità, il Gestore del servizio idrico integrato raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate dal Gestore del servizio idrico integrato, che riveste la qualifica di Titolare e/o Responsabile del trattamento dei dati per la propria Società, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. Il Gestore potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all’Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti al Gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’esclusione della proponente dalla partecipazione all’avviso.
2. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al soggetto a cui appartengono i dati l’esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE 679/2016);
 - il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento UE 679/2016);
 - il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento UE 679/2016);
 - il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento UE 679/2016);
 - il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 679/2016);
 - il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
3. Titolare del trattamento è il Gestore Il DPO (Data Protection Officer) del Gestoreè....., mail:.....

4. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il soggetto a cui appartengono i dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l'ATO2, che si riserva, pertanto, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

FIRMA